



**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio,  
a scioglimento della riserva che precede,  
ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art.649 c.p.c. in quanto nel presente giudizio la parte opposta, malgrado le contestazioni degli opposenti sul difetto di prova del preteso credito, non ha ancora fornito una adeguata prova documentale del credito azionato in via monitoria (di € 342.236,45 per effetti – ri.ba. – della Di Felice Costruzioni s.r.l. che sarebbero stati ad essa accreditati salvo buon fine e sarebbero tornati insoluti);  
in particolare l'opposta, dopo aver depositato nella fase monitoria un mero saldaconto nel quale è riportato solo l'importo totale dei predetti effetti accreditati salvo buon fine e tornati insoluti, che non appare conforme al disposto dell'art.50 TUB, perché non rappresenta un prospetto in cui risultino annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo e passivo relativi quantomeno all'ultimo trimestre, e che comunque di per sé non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del credito nel giudizio di opposizione, ha omesso di produrre altri documenti comprovanti le operazioni a seguito delle quali sarebbe sorto il credito, tanto che non si sa ancora quando e in che misura vi sarebbero stati i singoli anticipi di effetti s.b.f.;  
è, perciò, opportuno sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per evitare che la banca possa procedere in via esecutiva senza aver fornito nemmeno una prova sommaria del proprio diritto;  
poiché, poi, nella presente materia la procedura di mediazione è obbligatoria, va assegnato alle parti un termine per instaurarla;

p.q.m.

sospende ai sensi dell'art.649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;



assegna alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la proposizione della domanda di mediazione e rinvia la causa all'udienza del 18.12.2014 ore 10,30 per verificarne l'esito.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Pescara, 16 luglio 2014

Il Giudice  
dott. Carmine Di Fulvio

